



Copia

**COMUNE DI SAN SAN RUFO**  
Provincia di Salerno

**DELIBERA N. 13 DEL 03/05/2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO</b>	Aliquote e detrazioni della componente TASI(Tributi Servizi Indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale(IUC) per l'anno 2017. Determinazioni.
----------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio alle ore venti e minuti dieci ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima convocazione.

<b>Nominativo e carica</b>	<b>Presente</b>
<b>MARMO Michele - Presidente</b>	<b>Sì</b>
<b>ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>MARMO Angelo - Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>AQUINO Maria Antonietta - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>BENVENGA Gianna Pina - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>CAPOZZOLI Antonio - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>MARMO Filippo - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>MARMO Carmelo - Consigliere</b>	<b>Sì</b>
<b>SELLARO Mario - Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>MURARO Giuseppe Mario - Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>MARMO Antonio - Consigliere</b>	<b>No</b>
<b>Totale Presenti</b>	<b>7</b>
<b>Totale Assenti</b>	<b>4</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **Dott. Franco TIERNO**.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

# Il Consiglio Comunale

**Preso atto che** sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri formulati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	27/04/2017	F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia
Contabile	In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	27/04/2017	F.to: Dott.ssa Maria Lavecchia

**Premesso che** con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**Rilevato che** la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)**, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)**, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**, componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**Considerato che** per quello che concerne il tributo per i servizi indivisibili (TASD): i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

**Tenuto conto** che per **servizi indivisibili comunali** s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- **disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.**

**Visto** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:

“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede:  
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Visto** l'articolo 172 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «**Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche**», convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

**Visto** l'art. 4, comma 12-quater, del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

**Vista** la deliberazione n. 18 del 22 ottobre 2014, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha determinato per l'anno 2014 le aliquote d'imposta(TASI) nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1/mille: o abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; o unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1/mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

**Richiamata** la deliberazione n. 13 del 16 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2015 le predette misure di aliquota e detrazioni relative alla TASI;

**Visto** che la legge 28 gennaio 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, con decorrenza 1° gennaio 2016:

- ✓ all'art. 1, comma 14, modificando i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, ha disposto, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali
- ✓ all'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
  - il contratto di comodato sia stato registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
- ✓ l'art. 1, comma 26, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015.

**Richiamata** la deliberazione n. 21 del 06 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha confermato per l'anno 2016 le predette misure di aliquota e detrazioni relative alla TASI;

**Atteso** che la legge di Bilancio 2017, approvata definitivamente il 7 dicembre 2016, all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31 dicembre 2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali così come disposto dall'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 per l'anno 2016;

**Considerato che**, anche sulla base delle stime delle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto continuando ad applicare per gli immobili non esenti, per la componente TASI (Tributo servizi indivisibili), per non aggravare la pressione fiscale sui cittadini di San Rufo per l'anno 2017,

- l'aliquota minima dell'1(uno) per mille prevista dalla legge
- confermare le aliquote, le detrazioni, le riduzioni, le esenzioni, ecc.... previste dal Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 22 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la Deliberazione n. 27 del 01 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha proposto la conferma delle aliquote e delle detrazioni delle imposte e tasse comunali;

**Dato atto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**Vista la** Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al 28 febbraio 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali, e che tale termine è stato prorogato dall'art. 5 c. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) al 31 marzo 2017;

**Visti:**

- la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e successive modificazioni
- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo **Statuto Comunale**, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2001, esecutiva;
- il **Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi** approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17 gennaio 2011, rettificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 71 del 4 maggio 2011, esecutiva ai sensi di legge;
- il **Regolamento Comunale di contabilità Armonizzata** approvato dal Consiglio Comunale n. 41 del 12 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge;

**Preso atto che** l'adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con unanimi espressi** dai n. 7(sette) consiglieri presenti e votanti;

## delibera

1. **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale s'intende integralmente riportata e trascritta;
2. **di confermare** per l'esercizio 2017 l'aliquota TASI nella misura di 0/mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze;
3. **di confermare** per l'anno 2017, per la componente TASI:
  - l'aliquota minima dell'uno per mille in modo generalizzato, per tutti gli altri immobili soggetti;
  - non si applicano detrazioni;
  - la percentuale del 30% agli utilizzatori degli immobili;
4. **di dare atto** che il gettito della TASI per questo Comune è stimato in € 33.000,00;
5. **di dare atto** che le aliquote di cui al punto 2. per l'anno 2017 rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
6. **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
  - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
  - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
  - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
7. **di dare atto che** ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU,

ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;

8. **di dare atto** che per gli aspetti di dettaglio di applicazione della TASI si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22 ottobre 2014 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa;
9. **di dare atto che** le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
10. **di dare atto che** la materia rientra nella competenza del Servizio Economico e Finanziario e del Settore Tecnico, che daranno esecuzione al presente atto deliberativo ed agli adempimenti consequenziali e connessi, con propri atti e determine;
11. **di trasmettere** copia del presente atto deliberativo:
  - all'Albo Pretorio on line
  - al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

**IL PRESIDENTE**  
*F.to: (Michele MARMO)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to: (Franco TIERNO)*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet <http://www.comune.sanrufo.sa.it/> il 12/05/2017 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

San Rufo, li 12/05/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to:(Franco TIERNO)*

---

**ESEGUIBILITÀ**

[        ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to:(Franco TIERNO)*

---

*E' copia conforme all'originale per uso amministrativo*

San Rufo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to: (Franco TIERNO)*